

# **COMUNE DI CONDINO**

## **PROVINCIA DI TRENTO**

### **DETERMINAZIONE N. 52**

### **DI DATA 13.05.2015**

#### **DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLE LAPIDI A RICORDO DEI CADUTI DELLE GRANDI GUERRE DALLA CAPPELLA FERIALE DI S. MARIA ASSUNTA ALLA SEDE MUNICIPALE DI CONDINO. ESECUZIONE IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CUP: I22I15000040004 CIG: Z5A1480BD6.
-----------------	---

---

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di maggio, nella residenza municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

#### **A S S U M E**

la seguente determinazione.

<b>OGGETTO:</b>	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLE LAPIDI A RICORDO DEI CADUTI DELLE GRANDI GUERRE DALLA CAPPELLA FERIALE DI S. MARIA ASSUNTA ALLA SEDE MUNICIPALE DI CONDINO. ESECUZIONE IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA.</b>
	<b>CUP: I22I15000040004 CIG: Z5A1480BD6.</b>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto che, per la serie di motivi e considerazioni esposte dal sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella perizia predisposta in data 20 aprile 2015, è necessario provvedere all'esecuzione dell'intervento di rimozione e riposizionamento delle lapidi a ricordo dei caduti delle grandi guerre dalla cappella feriale di S. Maria Assunta alla sede municipale di Condino.

Ritenuto di dover provvedere alla realizzazione dei necessari lavori in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 52 comma 3 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176 co 1 lett. c) del Regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dal momento che si tratta di lavori che il Comune non può realizzare in proprio, non disponendo né dei mezzi né del personale idoneo per farlo.

Vista l'offerta dd 05.03.2015 qui pervenuta il 06.03.2015 al n. 1424/A di protocollo, presentata dalla ditta **Effeffe Restauri srl con sede legale a Cimego (Tn), in Loc. Al Ponte – Zona Industriale, codice fiscale e partita iva 01848560221**, invitata dall'Amministrazione, in quanto specializzata nel settore, dotata delle necessarie attrezzature ed esperienza e in grado di realizzare i lavori a regola d'arte, che quantifica il costo complessivo necessario per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione fumi in Euro 4.850,00.

Visto che nella perizia dd. 20.04.2015 di cui sopra il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale:

- precisa che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non progettualizzabili, in quanto la realizzazione di un progetto esecutivo risulta dispendiosa in ragione dell'esiguità dei medesimi e data comunque la possibilità di descriverli compiutamente senza necessità di elaborati grafici, la loro esecuzione può essere autorizzata, in alternativa al progetto esecutivo, sulla base di apposita perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, secondo il disposto dell'art. 52, co. 4 della L.P. 26/1993;
- individua e descrive dettagliatamente la natura e le caratteristiche degli interventi da eseguire;
- quantifica, sulla scorta del preventivo presentato dalla ditta interpellata e dei prezzi dalla stessa formulati, in Euro 4.850,00 più I.V.A. il costo dell'intervento;
- valuta congrui i prezzi offerti e completo il preventivo, atto a dare l'opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi;
- riferisce infine che, non ricorrendo nel caso specifico alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.

Atteso che, trattandosi di lavori di importo non superiore ad Euro 50.000,00=, ai sensi dell'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento di attuazione e dall'art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia del Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) è ammesso l'affidamento diretto, in deroga ad ogni procedura concorsuale, sia essa la gara uffiosa o il sondaggio informale con più di sette ditte ritenute idonee previsto dall'art. 178, co. 1.

Rilevato che la realizzazione delle opere previste è conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore.

Visto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" :

- il CUP assegnato al presente progetto è il numero **I22I15000040004**;
- il CIG assegnato al presente servizio è il **numero Z5A1480BD6**;

si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Visto il DL 90/2014 convertito con legge del 11 agosto 2014 n.114, che, sostituendo il comma 52 dell'art.1 della legge n.190/2012, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e la documentazione antimafia esclusivamente attraverso la consultazione telematica di appositi elenchi ("white list") istituiti presso le Prefetture, relativamente alle imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose, elencate all'art.1 comma 53 della legge n.190/201.

Rilevato che l'attività non è compresa fra quelle considerate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge n.190/2012 , non è necessaria l'iscrizione dell'impresa subappaltatrice nell'apposito elenco gestito dalle Prefetture.

Rilevato che nel caso specifico non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non vi è l'obbligo per il committente di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione.

Ritenuto pertanto di poter perfezionare l'affido, tenuto presente che nel caso specifico è legittimo il ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta menzionata, idonea all'esecuzione richiesta, stante quanto disposto dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dall'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento di attuazione nonché dall'art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), dato che l'importo contrattuale è inferiore agli importi previsti da tali disposizioni.

Convenuto di aderire alla proposta economica presentata dalla ditta interpellata e ritenuto di approvare con la presente determinazione sia l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia con il sistema del dell'amministrazione diretta, sia l'affidamento diretto alla ditta medesima.

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 180 del già citato regolamento di attuazione.

Visto il decreto sindacale prot. n. 2960 del 27.05.2010 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 26.06.2014, efficace ed operativo fino all'adozione di quello relativo al 2015 per quanto disposto al punto 9. del dispositivo della deliberazione medesima.

Verificato che la competenza a disporre in ordine all'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento è riservata al responsabile del servizio tecnico.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.P. n. 9-84/Leg di data 11 maggio 2012 e s.m..

Visto il regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VIII.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. Di autorizzare l'esecuzione in economia, con il sistema dell'amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 52, commi 1, 4 e 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., dell'intervento di rimozione e riposizionamento delle lapidi a ricordo dei caduti delle grandi guerre dalla cappella feriale di S. Maria Assunta alla sede municipale di Condino, sulla base della perizia redatta d'ufficio in data 20.04.2015 dal sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del costo di Euro 4.850,00 oltre all'I.V.A. al 10% per un importo complessivo di Euro 5.335,00 così quantificato sulla scorta dell'offerta dd. 03.03.2015 pervenuta il 06.03.2015 al n. 1424/A di protocollo che parte integrante della presente determinazione, formulata dalla ditta **Effeffe restauri srl** con sede legale a Cimego (Tn), in Loc. Al Ponte – Zona Industriale, codice fiscale e partita iva 01848560221, perizia che con la presente determinazione viene formalmente approvata.
2. Di affidare i lavori suddetti, in deroga a ogni procedura concorsuale come consentito dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall'art. 179 co. 1 lett. a) del relativo Regolamento di attuazione, direttamente alla ditta **Effeffe Restauri srl con sede legale a Cimego (Tn), in Loc. Al Ponte – Zona Industriale codice fiscale e partita iva 01848560221**, al prezzo complessivo di Euro 4.850,00 più I.V.A. dalla stessa offerto, alle seguenti particolari condizioni:
  - la ditta, ai sensi dell'art. 182 co. 1 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è responsabile dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e manodopera idonea e secondo le istruzioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti;
  - la ditta solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente la gestione del cantiere e gli adempimenti antinfortunistici;
  - la ditta garantisce altresì l'esecuzione dell'opera come da preventivo, senza necessità di ulteriori perizie o impegni aggiuntivi, ove si riterranno approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché siano riscontrate oggettivamente indispensabili ai fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dall'art 52 co. 6 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall'art. 184 co. 2 del regolamento di attuazione;
  - i lavori devono essere ultimati entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione di intervenuto affidamento, con una penale di Euro 15,00= per ogni giorno di ritardo;
3. Di dare atto che l'affidamento in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le modalità previste dagli artt. 179 e 180 del già citato Regolamento.
4. Di imputare la spesa di complessivi Euro 5.335,00 = I.V.A. inclusa al 10%, all'intervento 2010501 – capitolo 3095 dell'esercizio finanziario 2015 - gestione competenza.
5. Di stabilire che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 dd. 13 agosto 2010 e ss. mm. e integrazioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico conferito. In caso di non assolvimento degli obblighi predetti, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. La Direzione dei lavori sarà assunta dal sottoscritto tecnico comunale geom. Pietro Butterini, ai sensi degli artt. 177 comma 1 lett. h) e 182 co. 2 del Regolamento.
7. Di dare atto che, nel caso specifico il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori è già presente nel cantiere e che la ditta esecutrice, dovrà redigere e depositare

presso l'Ente comunale, il piano operativo di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro.

8. Di dare atto che, dato il valore complessivo del contratto, per quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, non è richiesta la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 08.08.1994, n. 490.
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 10 ter della L.P. 10.09.1993, n. 26, non è dovuta da parte dell'impresa la cauzione definitiva.
10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non sussiste in capo all'impresa l'obbligo di stipulare le polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia, data l'assenza di specifiche situazioni di rischio.
11. Di dare atto che, per la contabilizzazione dei lavori, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del regolamento.
12. Di dare atto che il visto del direttore dei lavori di cui al precedente punto sostituisce il certificato di regolare esecuzione e che con esso si riterranno approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originario, il tutto come previsto dall'art. 184, comma 2 del regolamento.
13. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del regolamento di attuazione della legge medesima, il pagamento della spesa sarà effettuato in unica soluzione su fattura ad avvenuta prestazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Butterini Pietro

---

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì 13.05.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Bodio Remo

---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 13.05.2015 al 23.05.2015.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Mazzocchi Manuela

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 13.05.2015

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Mazzocchi Manuela